Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE, DEI DISPOSITIVI MEDICI, DEL FARMACO E DELLE POLITICHE IN FAVORE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE
-DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO 8 DGDMF
Biocidi e cosmetici
Viale G. Ribotta, 5 – 00144 Roma
PEC: *dgfdm@postacert.sanita.it*

I.5.i.e/2014/88

Allegati: richiesta della FOFI

Ministero delle imprese e del made in Italy
Dipartimento mercato e tutela
Direzione generale consumatori e mercato
Divisione V - Servizi assicurativi. Servizi e professioni, anche non organizzate in ordini o collegi. Riconoscimento titoli professionali
dgcm.div05@pec.mimit.gov.it

Ministero delle imprese e del made in Italy
Dipartimento mercato e tutela
Direzione generale consumatori e mercato
Divisione VI - Promozione della concorrenza e del mercato. Monitoraggio prezzi e analisi economiche
dgcm.div06@pec.mimit.gov.it

p.c.
Ministero delle imprese e del made in Italy
Dipartimento mercato e tutela
Direzione generale consumatori e mercato
Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
dgcm.div02@pec.mimit.gov.it

p.c.
Direzione generale delle professioni sanitarie e delle politiche in favore del Servizio sanitario nazionale
Ufficio V – Disciplina delle Professioni Sanitarie
SEDE

Federazione Ordine Farmacisti Ospedalieri
posta@pec.fofi.it

OGGETTO: Nota della Federazione Ordini Farmacisti Italiani Protocollo U N. 202509549 del 05-11-2025 recante "Attività di sbiancamento dentale da parte di estetisti"

Con la nota indicata in oggetto ed allegata in copia la Federazione Ordini Farmacisti Italiani richiede un parere in merito alla facoltà, per gli estetisti, di eseguire prestazioni finalizzate allo sbiancamento dentale aventi carattere non terapeutico mediante l'utilizzo di prodotti cosmetici il cui acquisto ed utilizzo non sia espressamente riservato ai dentisti.

Al riguardo, si conferma che la funzione di sbiancamento dentale comporta la classificazione di una sostanza o miscela di sostanze come prodotto cosmetico e che è possibile la presenza sul mercato di cosmetici aventi tale funzione il cui impiego non sia destinato a professioni sanitarie.

Appare pacifico, altresì, che la legge 4 gennaio 1990, n. 1, consente all'estetista di utilizzare prodotti cosmetici per l'esercizio della propria professione.

Ciò premesso, al fine della risoluzione del quesito posto dalla Federazione Ordine Farmacisti Italiani risulta decisivo stabilire se lo sbiancamento dentale rientri nelle attività espletate dall'estetista ai sensi dell'articolo 1, comma 1 della legge 1/1990 ("*l'attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti*"); riguardo a tale specifico aspetto, si richiede a codesto Ministero un parere in merito.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
*Dott.ssa Raffaella Perrone

**firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993*

Responsabile procedimento:
Alessandro Carapella
a.carapella@sanita.it